



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 11.05.2022

Esecuzione Immediata

OGGETTO: Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e Piano programmatico 2022/2024.

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **12,00** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

	Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe - Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella. - Vice Sindaco		X
3) BONANNO Serafino - Assessore	X	
4) CIRRITO Nico - Assessore	X	
5) TEDESCO Antonio - Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Segretario Comunale, D.ssa Catena Patrizia Sferruzza, avente ad oggetto: **Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e Piano programmatico 2022/2024.**

Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale, D.ssa Catena Patrizia Sferruzza, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE EECUTIVA



COMUNE DI GRATTERI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Presentata dal Segretario Comunale

OGGETTO: Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e Piano programmatico 2022/2024.

Il Segretario Comunale

Sulla scorta delle esigenze rappresentate dall'Amministrazione comunale propone il seguente atto.

Premesso che:

- l'art.39, comma 1, della legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.3.1999 n.68 (categorie protette);
- a norma dell'art.91 del D.lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzato altresì alla riduzione programmatica delle spese del personale;
- l'art.19, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 fa obbligo agli organi di revisione contabile di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del citato principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art.3, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art.6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs. n. 75 del 2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto il Decreto 08 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.7.2018, il quale definisce ai sensi dell'art.6-ter, comma 1, del D.lgs N. 165/2001 le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche";

Che dalle precitate linee di indirizzo si evince:

- che i nuovi piani triennali intendono coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle amministrazioni in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi per i cittadini,
- il concetto di fabbisogno supera il criterio statico della pianta organica e implica una analisi quantitativa e qualitativa delle necessità delle amministrazioni, puntando sulle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;
- l'espressione della dotazione organica come valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere superata dal PTFP. Esso di fatto individua "la dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;

Considerato che il quadro normativo in materia di spesa del personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento di spesa e di risanamento dei conti pubblici;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari ad **€ 869.161,71**;

Considerato che l'art.33 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 delle Legge n.183/2011 (Legge di Stabilità 2012) ha introdotto l'obbligo dal 01.01.2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Vista la certificazione, allegato sub "A" "al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume:

- che la spesa del personale dell'anno 2020 è pari ad **€ 662.753,04** (ultimo rendiconto approvato), al netto delle componenti escluse;
- che questo Comune non è soggetto al patto di stabilità ed ha rispettato il **tetto di spesa del personale del 2008** (ex art.1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (per gli enti non soggetti al patto) che **risulta essere di 869.161,71**;

Visto l'art.33, del c.d. *Decreto Crescita* D. L. n.34 del 30/04/2019, n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 che all'art.33, ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni (comma 2) e per le Città metropolitane (comma 1 bis), prevedendo il superamento del *turn-over* e l'introduzione del criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Visto il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020 in data 17/04/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, che ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale al 20 aprile 2020;

Vista la Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 settembre 2020 che contiene i principali indirizzi applicativi del Decreto;

Che, in attuazione di quanto previsto dall'art.33, comma 2 del D.L. N. 34/2019, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale;

Che, pertanto, il Decreto individua per ciascuna fascia demografica due distinte percentuali: una prima percentuale che definisce il valore-soglia, il cui rispetto abilita il Comune alla piena applicazione della nuova disciplina espansiva delle assunzioni, e una più alta percentuale che definisce il valore di rientro in relazione all'equilibrio complessivo del bilancio;

Visto l'art.2 del predetto DPCM che, ai fini delle disposizioni ivi previste, fornisce le seguenti definizioni:

- spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinate e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;*
- entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultimo annualità considerata"*

Dato atto che, alla luce dei successivi articoli 3 e 4, **il Comune di Gratteri rientra nella fascia demografica a)** relativa ai comuni con meno di 1.000 abitanti e che il valore soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti deve rispettare il valore soglia **fissato nella misura del 29,50%** (art. 4, comma 1, Tabella 1);

Considerato in particolare che il comma 2, dell'articolo 5 del DPCM prevede inoltre, che: *"Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art.4, comma 1, di*

ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”;

Che l'art.6 del D.M. 17.3.2020 individua una seconda e più elevata misura di valore-soglia (valore di rientro) per i comuni con meno di 1.000 abitanti è del **33,50%** (Tabella 3);

Rilevato in merito ai parametri da considerare le somme di seguito considerate:

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti nel triennio 2018/2020

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Media
Titolo 1	€ 524.366,84	€ 565.935,41	€ 646.255,15	
Titolo 2	€ 890,361,26	€ 854.844,32	€ 940.301,10	
Titolo 3	€ 124.619,06	€ 124.748,40	€ 135.609,03	
Totale	€ 1.539.347,16	€ 1.545.528,13	€ 1.722.165,28	€ 1.602.346,86
Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione anno 2020:				- € 106.560,54
Media delle entrate correnti ultimo triennio:				€ 1.602.346,86
Spesa complessiva per tutto il personale come rilevata nel rendiconto anno 2020:				€ 808.359,16
IRAP come rilevata nel rendiconto anno 2019:				- € 53.205,86
Spesa complessiva per il personale al netto dell'IRAP nel rendiconto anno 2020:				€ 755.153,30

Rapporto tra Spesa per tutto il personale (2020) : € 755.153,30 = **50,49%**
Media entrate correnti (2018/2020): € 1.495.786,32

Evidenziato pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati questo Comune, ai sensi del DPCM del 17/03/2020, ha oggi un rapporto fra spesa del personale e entrate correnti pari al valore del **50,49%**, **più elevato rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabelle 2 e 3 (Soglia 29,50%) (Soglia di rientro 33,50%)** e , pertanto l'Ente è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il valore di rientro;

Rilevato, pertanto, che sotto il profilo del contenimento della spesa di personale e della sostenibilità finanziaria della spesa di personale questo Comune è tenuto a rispettare le previsioni normative per procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Visto il Piano del Fabbisogno del triennio 2021-2023, integrato nella deliberazione di Approvazione del DUP del triennio 2020-2022, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/9/2020;

Rilevato che, in base all'articolazione organizzativa della struttura dell'Ente, approvata con la deliberazione della G.C. n.67 del 09/10/2019, alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e agli obiettivi organizzativi di performance, è necessario per questo Ente, ampliare l'orario di lavoro da part time al 50% a part-time all'88,89% per l'intero anno 2022, dell' Istruttore direttivo Contabile - Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria –Tributi - in servizio presso questo Comune a tempo indeterminato e parziale dal 01/09/2020;

Dato atto, altresì, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, purché siano rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale e sempreché l'integrazione oraria non si traduca in una manovra elusiva (*Corte dei Conti – Parere 198/2011 Sez. Toscana, Parere n. 8/2012 Sez. Emilia Romagna, Parere n. 67/2012 Sez. Sardegna, Parere n. 20/2014 Sez., Campania, Parere n.51/2016 Sez. Basilicata e Parere n. 159/2017 Sez. Puglia*);

Accertato che:

- l'ampliamento dell'orario di lavoro non deve superare il tetto di spesa del personale del 2008;
- che la spesa del personale dell'anno 2020 è pari ad **€ 662.753,04** (consuntivo 2020) al netto delle componenti escluse:

	Rendiconto 2008	Rendiconto 2020

Spese macroaggregato 101	912-960,13	793.261,00
Spese macroaggregato 103	3.570,72	713.000,00
Irap macroaggregato 102	59.982,88	53.205,86
Altre spese	58.500,00	//
Totale spese personale (A)	1.035.013,73	847.179,86
(-) Componenti escluse (B)	165.852,02	184.426,82
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	869.161,71	662.753,04

- la spesa del personale nel triennio 2022-2024 tenderà a diminuire in funzioni dei previsti pensionamenti :
- o ANNO 2022 – E’ prevista n. 1 cessazione di personale di Categoria C6;
 - o ANNO 2023 – E’ prevista: - n. 1 cessazione di personale di Categoria C6; - n.1 cessazione di personale di Categoria B6;
 - o ANNO 2024 – E’ prevista: - n. 1 cessazione di personale di Categoria C6; n. 1 cessazione di personale di categoria D4;

Visto l’art.9, comma 28, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30/07/2010, n.122, in base al quale gli enti locali possono avvalersi di personale con contratti di lavoro flessibili nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009 (*Corte dei Conti –Sezioni Autonomie n. 2/2015*);

Che, si rende, altresì, necessario per questo Comune, nel triennio 2022-2024:

Anno 2022

- utilizzare personale di altro ente, con contratto a tempo determinato e parziale (art.92, co.1. del TUEL) ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge 311/2004, c.d.“scavalco d’eccedenza” per 12 ore settimanali nel periodo: 01 gennaio 2022/ 31 dicembre 2022;
- utilizzare personale di altro ente in “convenzione”, ai sensi ex art.14 del CCNL 2004, per 6 ore settimanali nel periodo: 01 maggio 2022/31 dicembre 2022;

Anno 2023

- utilizzare personale di altro ente, con contratto a tempo determinato e parziale (art.92, co.1. del TUEL) ai sensi dell’art.1, comma 557, della legge 311/2004, c.d.“scavalco d’eccedenza” per 12 ore settimanali nel periodo: 01 gennaio 2023/ 31 dicembre 2023;
- utilizzare personale di altro ente in “convenzione”, ai sensi ex art.14 del CCNL 2004, per 6 ore settimanali nel periodo: 01 maggio 2022/31 dicembre 2022;

Accertato che:

- a) la spesa impegnata per l’anno 2009, per il personale a tempo determinato è stata di € 35.553,22;
- b) il limite di spesa massima utilizzabile per il lavoro flessibile, come previsto dall’art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 è pari ad € 17.776,61, come di seguito rappresentato:

Descrizione	Importo
- Personale a tempo determinato, in servizio ai sensi delle LL.RR. 85/95 E 16/06- quota a carico dell’Ente	€ 25.718,81
- Personale a tempo determinato assunto e cessato nell’anno 2009	€ 7.439,88
- Integrazione oraria personale Asu	€ 794,53
TOTALE ...	€ 35.553,22

LIMITE SPESA MASSIMA (50%) (all'art.9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010)	€ 17.776,61
---	-------------

- c) il tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibili, programmati per il triennio 2022-2024, rientra nel limite di cui all'art.9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 (*Corte dei Conti –Sezione Autonomie n. 2/2015*) e risulta essere il seguente:

SPESA PERSONALE FLESSIBILE – ANNO 2009 (consuntivo) 50%	SPESA PERSONALE FLESSIBILE – ANNO 2022 (previsione)	SPESA PERSONALE FLESSIBILE – ANNO 2023/2024 (previsione)
€ 17.776,61	€ 14.256,24	€ 15.890,25

Ritenuto, pertanto, in relazione agli obiettivi di performance dell'ente e alle esigenze di organizzazione degli uffici aggiornare il Programma del Fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, come si seguito:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2022/2024
ANNO 2022
Nessuna assunzione di personale
ANNO 2023
Nessuna assunzione di personale
ANNO 2024
Nessuna assunzione di personale

AMPLIAMENTO ORARIO DI LAVORO PARZIALE NEL TRIENNIO 2022/2024						
Profilo	CAT.	N.	Descrizione	ANNO 2022 costo annuo complessivo integrazione oneri e IRAP (compresa P.O.)	ANNO 2023 costo annuo complessivo integrazione oneri e IRAP (compresa P.O.)	ANNO 2024 costo annuo complessivo integrazione oneri e IRAP (compresa P.O.)
Istruttore Direttivo Contabile	D.1	1	Incremento orario da part-time al 50 % a part – time all'88,89% (per intero anno 2022) (costo complessivo compresa integrazione € 48.564,94)	€ 21.247,50	€ 21.247,50	€ 21.247,50
UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI “ CON SCAVALCO CONDIVISO – CONVENZIONE (EX ART.14 CCNL 2004)”						
Profilo	CAT.	N.	Descrizione	ANNO 2022 costo annuo complessivo oneri e IRAP e P.O.	ANNO 2023 costo annuo complessivo oneri e IRAP e P.O.	ANNO 2024 costo annuo complessivo oneri e IRAP e P.O.
Istruttore Tecnico	C1	1	Utilizzo personale di altro ente (IN CONVENZIONE ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004): 6 ore	dal 01.05.2022 al 31.12.2022 € 3.662,74	dal 01.01.2023 al 31.12.2023 € 5.296,75	dal 01.01.2024 al 31.12.2024 € 5.296,75
			art.1, comma 557, della legge 311/2004, c.d.“scavalco d'ecedenza per ore settimanali 12	dal 01.01.2022 al 31.12.2022 € 10.593,50	dal 01.01.2023 al 31.12.2023 € 10.593,50	dal 01.01.2024 al 31.12.2024 € 10.593,50

ANNO 2024

Nessuna previsione di spesa

Ritenuto, conseguentemente, procedere alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, dando atto che questo Comune:

- a) non si trova in situazione strutturalmente deficitaria o di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 242 e 244 del D.Lgvo n.267/2000, giusta certificazione rilasciata dal Responsabile dell'Area contabile;
- b) rispetta il vincolo di cui all'art.1, comma 562 della legge 296/2006 in quanto le spese di personale relativa all'anno 2020, dati effettivi consuntivi, non superano il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- c) con deliberazione della **G.C. n. 01 del 10.01.2022** ha adottato il Piano delle Azioni Positivi – triennio 2022/2024;
- d) con deliberazione della **G.C. n. 10 del 24.01.2022** ha effettuato la ricognizione di cui all'art.33, commi 1, 2 e 3 del D.lgvo 165/2001 e s.m.i. ed ha verificato l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

Considerato che l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento;

Dato atto che il presente atto diverrà parte integrante e sostanziale del Documento unico di Programmazione DUP 2022-2024;

Visto:

- il T.U.EL. 18.8.2000 n. 267, recane "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
- il D.Lgs 30.3.2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente Regolamento comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con la deliberazione della G.C. n. 67 del 09/10/2019;
- il vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni locali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 21.5.2018;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL, vigente in Sicilia;

RICHIAMATI i pareri espressi relativamente alla presente delibera, da intendersi qui trascritti per formarne parte integrante

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di prendere atto** che il Comune di Gratteri rientra tra gli enti che nel corso del corrente esercizio non può incrementare la spesa per assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi del DPCM del 17/03/2020;
2. **di aggiornare ed approvare**, per le motivazioni sopra riportate, il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 come segue:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2022/2024

ANNO 2022

Nessuna assunzione di personale

ANNO 2023

Nessuna assunzione di personale

ANNO 2024
Nessuna assunzione di personale

AMPLIAMENTO ORARIO DI LAVORO PARZIALE NEL TRIENNIO 2022/2024						
Profilo	CAT.	N.	Descrizione	ANNO 2022 costo annuo complessivo integrazione oneri e IRAP (compresa P.O)	ANNO 2023 costo annuo complessivo integrazione oneri e IRAP (compresa P.O).	ANNO 2024 costo annuo complessivo integrazione oneri e IRAP (compresa P.O)
Istruttore Direttivo Contabile	D.1	1	Incremento orario da part- time al 50 % a part – time all’88,89% (per intero anno 2022) (costo complessivo compresa integrazione € 48.564,94)	€ 21.247,50	€ 21.247,50	€ 21.247,50
UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI “ CON SCAVALCO CONDIVISO – CONVENZIONE (EX ART.14 CCNL 2004)”						
Profilo	CAT.	N.	Descrizione	ANNO 2022 costo annuo complessivo oneri e IRAP e P.O.	ANNO 2023 costo annuo complessivo oneri e IRAP e P.O.	ANNO 2024 costo annuo complessivo oneri e IRAP e P.O.
Istruttore Tecnico	C1	1	Utilizzo personale di altro ente (IN CONVENZIONE ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004): 6 ore	dal 01.05.2022 al 31.12.2022 € 3.662,74	dal 01.01.2023 al 31.12.2023 € 5.296,75	dal 01.01.2024 al 31.12.2024 € 5.296,75
			art.1, comma 557, della legge 311/2004, c.d.“scavalco d’ecedenza per ore settimanali 12	dal 01.01.2022 al 31.12.2022 € 10.593,50	dal 01.01.2023 al 31.12.2023 € 10.593,50	dal 01.01.2024 al 31.12.2024 € 10.593,50

3. **di dare atto** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall’art.1, comma 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contenimento della spesa di personale;
4. **di dare atto**, altresì, che il presente atto ha natura programmatica non vincolante, con riserva di operare le modifiche e le variazioni che dovessero successivamente rendersi necessarie in relazione ad eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o in relazione a nuove esigenze che dovessero verificarsi e che alla data odierna non è possibile prevedere;
5. **di dare atto**, infine, che il presente atto diverrà parte integrante e sostanziale del Documento unico di Programmazione DUP 2022-2024;
6. **di allegare alla presente**, quale parte integrante e sostanziale, la certificazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario rilevante la spesa del personale dell’anno 2020;
7. **di trasmettere** il presente Piano triennale del Fabbisogno di personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art.6-ter del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 16/2020;
8. **di informare**, mediante invio di copia della adottanda deliberazione, le OO.SS. firmatarie del CCNL e la R.S.U.;

9. **di pubblicare** la presente in "Amministrazione Trasparente"- Sez. Personale – Sottosezione – Dotazione Organica, ai sensi del D.Lgs 33/2013 oltre che all'Albo Pretorio on line;
10. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 1, della L.R. 44/91.

GRATTERI, li _____


Il Segretario Comunale
Dr.ssa Catena Patrizia Sferuzza

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Serafino Bonanno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to e.p. SFERRUZZA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _____ Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Presidente del
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del
vigente Statuto Comunale;

CHE la presente è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

COMUNE DI GRATTERI PA

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2022

Anno ultimo rendiconto approvato	2020
Numero abitanti	887
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2020
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	755.153,30
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	755.153,30

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	524.366,84	565.935,41	646.255,15
2 - Trasferimenti correnti	890.361,26	854.844,32	940.301,10
3 - Entrate extratributarie	124.619,06	124.748,40	135.609,03
Totale entrate	1.539.347,16	1.545.528,13	1.722.165,28
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			1.602.346,85
F.C.D.E.			106.560,54
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			1.495.786,31

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
50,49 %	29,50 %	33,50 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO		

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	NO

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2022	33,30	0,00
2023	34,00	0,00
2024	35,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 00550180822

SPESA DEL PERSONALE COMUNE DI GRATTERI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Esercizio Finanziario	Consuntivo 2020	Consuntivo 2008
Retribuzioni lorde corrisposte al personale a tempo indeterminato, comprensivo di oneri e riflessi FES		
sp macroaggregato 101 Compensi per incarichi art 110, comma 1 e 2, D.Lgs nr. 267/2000	793.261,00	912.960,13
sp macroaggregato 103	713,00	3.570,72
IRAP	53.205,86	59.982,88
Altre spese		58.500,00
TOTALE	847.179,86	1.035.013,73
Altre componenti escluse	184.426,82	165.852,02
Componenti assoggettate al limite di spesa	662.753,04	869.161,71

Questo Ente non soggetto al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) ha rispettato il tetto di spesa del personale del 2008 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 per gli enti che erano soggetti al patto e articolo 1, 562, legge n. 296/2006 per gli enti che non erano soggetti al patto).


Li, Gratteri

16/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Teresa Purpura

PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data <u>04/05/2022</u> IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Patrizia Catena Sferuzza) 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data <u>04/05/2022</u> IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA (Dott.ssa Maria Teresa Purpura) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo

COMUNE DI GRATTERI		
★	10 MAG. 2022	★
PROT. N.	2755	
CAT.	CLASSE	FASC.

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

E

PIANO PROGRAMMATICO

2022-2024

EX ART. 19, C. 8, L. 448/2001

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo
Organo di Revisione Economico-Finanziario

Verbale n. 51 del 9.5.2022

OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e Piano programmatico 2022/2024.

Lo scrivente Dott. Luca Mendola, nato a Palermo il 18.10.1977, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Gratteri (PA) con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16.7.2020 per il triennio 2020/2022, procede all'esame della documentazione ricevuta tramite PEC in data 5.5.2022 con nota n. 2633, per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

visto:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, il quale prevede che gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 24.1.2022 è stata effettuata la ricognizione ex art. 33, c. 1,2,3 del D.lgvo 165/2001 ed il Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi ha verificato che non risultano sussistere situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10.1.2022 è stato adottato il piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024 e con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 4.11.2021 il piano delle performance di cui all'art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2021/2023;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 5.5.2022 avente ad oggetto *“Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e Piano programmatico 2022/2024”* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 14.526,24 (anno 2022) – euro 15.890,25 (per ciascuno degli anni 2023 e 2024) rispetto al limite di legge pari a euro 17.776,61 (50% del consuntivo 2009);
- risulta essere adempiente con la trasmissione del bilancio 2021/2023 alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato (**di diversa percentuale determinata nel rispetto delle indicazioni di cui dell'art. 50, comma 4, del CCNL del CFL siglato in data 21/05/2018**);
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;

rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006, risulta riepilogato nella sottostante tabella:

SPESA PERSONALE COMMA 562 ART. 1 L. 296/2006 - TABELLA 1	Rendiconto 2020	Rendiconto 2008
Totale spese del personale (A)	847.179,86 €	1.035.013,73 €
Componenti escluse (B)	- 184.426,82 €	- 165.852,02 €
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 562 ART. 1 L. 296/2006	662.753,04 €	869.161,71 €

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 35.553,22 per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (€ 17.776,61) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale

² Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

³ Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

⁴ Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Gratteri si colloca nella fascia demografica lett. a) (popolazione con meno di 1.000 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 887 (rilevazione anno 2020);
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018 – 2019 – 2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nell'esercizio di previsione considerato (2022) si attesta al 50,49%, al di sopra della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui all'art. 6, tabelle 2 e 3 del D.M. 17.3.2020 (soglia 29,50% e soglia di rientro 33,50%), come di seguito riportato:

TOTALE SPESA DI PERSONALE - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2020	808.359,16 €
SPESA DI PERSONALE ESERCIZIO 2020 al netto dell'IRAP ex art. 2 DM 17/3/2020 (€ 53.205,86) (A)	755.163,30 €
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2018	1.539.347,16 €
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019	1.545.528,13 €
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020	1.722.165,28 €
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	4.807.040,57 €
MEDIA ENTRATE CORRENTI	1.602.346,86 €
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020	106.560,54 €
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	1.495.786,32 €
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	50,49 %
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DEL DM - ART. 4 TAB. 1	
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 6, c. 1, tabella 2 DEL DM 17/3/2020	29,50 %
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 6, c. 1, tabella 3 DEL DM 17/3/2020	33,50 %

rilevato che il presente atto:

- **non prevede assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2022/2024** nel rispetto dei vincoli sopra citati;
- prevede assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a euro 17.730,04 (anno 2021), euro 16.683,90 (anno 2022), euro 16.683,90 (anno 2023), inferiore al 50% del limite di spesa sostenuta nel 2009 (€ 17.776,61) individuato dall'art. 9, c. 28 del D.L. n. 78/2010;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di Area competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n. 47 in data 27.1.2022;

considerata la nota prot. 2622 del 4.5.2022 ricevuta a mezzo PEC che, in seguito alla pubblicazione delle istruzioni tecniche linee guida e note sulle regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di

personale pubblicato dall'Aran (Agenzia rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), **rettifica in euro 52.352,52 la quantificazione del limite di spesa ex art. 31 bis del D.L. 6 novembre 2021 n. 152**, coordinato con legge di conversione 29 dicembre 2021 n. 233, contenuto nella determina del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi del 25.1.2022 (prot. 514 del 25.1.2022 avente l'importo originario di € 44.912,58);

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale del 5.5.2022 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024 E PIANO PROGRAMMATICO 2022/2024"**.



LUCA
MENDOLA
09.05.2022
17:24:03
GMT+00:00